





*Liceo Scientifico*  
*Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate*  
*Liceo Classico*  
*Liceo Scientifico Sezione Sportiva*  
*“Federico Quercia”*

Via Gemma, 54 - Segreteria Tel/Fax (0823) 824934 - Presidenza Tel/Fax (0823) 824700  
81025 Marcianise (CE) - Codice Fiscale 80006850616  
[CEPS03000C@istruzione.it](mailto:CEPS03000C@istruzione.it) – [www.liceofedericoquercia.edu.it](http://www.liceofedericoquercia.edu.it)  
[ceps03000c@pec.istruzione.it](mailto:ceps03000c@pec.istruzione.it)



**REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA**  
**delle studentesse e degli studenti**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto**  
**Anno Scolastico 2024/2025**

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA.....   | 1  |
| FINALITÀ E CRITERI.....   | 1  |
| NORME COMUNI .....  | 1  |
| <b>Art.1</b> - Rispetto delle norme di sicurezza .....  | 1  |
| <b>Art.2</b> - Divieto di fumo.....   | 1  |
| <b>Art. 3</b> - Uso del cellulare e altri dispositivi elettronici .....                         | 1  |
| TITOLO I – DOCENTI .....  | 1  |
| Sezione I – Dei diritti e dei doveri dei docenti .....  | 1  |
| <b>Art. 4</b> - I diritti .....   | 1  |
| <b>Art. 5</b> - I doveri generali .....   | 1  |
| <b>Art. 6</b> –Vigilanza ad inizio e al termine delle lezioni.....                              | 4  |
| <b>Art. 7</b> – Vigilancia durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione .....          | 4  |
| <b>Art. 8</b> – Presenza del docente alle Assemblee di Classe.....                              | 4  |
| <b>Art. 9</b> – Tenuta dei registri .....   | 4  |
| Sezione II – Dei rapporti Scuola-Famiglia.....  | 1  |
| <b>Art. 10</b> – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi .....                            | 4  |
| Sezione III – Del Piano triennale dell’Offerta Formativa e della programmazione collegiale..... | 2  |
| <b>Art. 11</b> – Programmazione collegiale.....   | 2  |
| TITOLO II – STUDENTI.....   | 2  |
| Capo I – Dei diritti e dei doveri degli studenti.....   | 2  |
| <b>Art. 12</b> – Principi fondamentali .....  | 2  |
| Sezione I – Dei diritti e delle libertà.....  | 5  |
| <b>Art. 13</b> – Diritti dello studente.....  | 5  |
| <b>Art. 14</b> -Assemblea degli studenti .....  | 6  |
| Art. 15 – Utilizzo pomeridiano dei locali da parte degli studenti .....                         | 7  |
| Sezione II - Dei doveri e degli obblighi .....  | 7  |
| Art. 16 – Rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente .....                              | 7  |
| Art. 17 – Doveri ed obblighi comportamentali .....  | 8  |
| Capo II – Delle sanzioni disciplinari.....  | 3  |
| Sezione I – Dei principi di applicazione delle sanzioni.....                                    | 3  |
| <b>Art. 18</b> – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari.....                     | 3  |
| <b>Art. 20</b> – Rientro nella comunità scolastica .....  | 12 |
| <b>Art. 21</b> – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari .....                                 | 12 |

|   |    |
|---|----|
| <b>Art. 22</b> - Tipologia della sanzione .....   | 12 |
| <b>Art. 23</b> - Correlazione tra doveri, infrazioni e sanzioni (tabelle A, B, C).....            | 12 |
| <b>Art. 24</b> – Ambito di applicazione delle sanzioni .....                                      | 7  |
| <b>Art. 25</b> – Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d’esame .....      | 7  |
| <b>Art. 26</b> - Modalità per l’adozione delle sanzioni disciplinari .....                        | 7  |
| <b>Art. 27</b> – Sanzioni e valutazione del comportamento .....                                   | 8  |
| <b>Titolo III ORGANI COLLEGIALI</b> .....   | 8  |
| <b>Capo III – Dell’Organo di garanzia</b> .....   | 8  |
| <b>Sezione I – Della costituzione, composizione e funzionamento dell’Organo di Garanzia</b> ..... | 8  |
| <b>Art. 28</b> – Costituzione.....  | 8  |
| <b>Art. 29</b> – Composizione .....   | 8  |
| <b>Art. 30</b> – Durata .....   | 8  |
| <b>Art. 31</b> – Funzionamento.....   | 8  |
| <b>Art. 32</b> – Decadenza dei membri .....   | 9  |
| Sezione II –Del Funzionamento Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe .....                | 9  |
| <b>Art. 33</b> – Convocazione e delibere del Collegio dei Docenti.....                            | 9  |
| <b>Art. 34</b> – Convocazione e funzione del Consiglio di Classe .....                            | 9  |
| Sezione III –Del Funzionamento Consiglio di Istituto .....  | 9  |
| <b>Art. 35</b> – Convocazione del Consiglio di Istituto .....                                     | 9  |
| <b>Art. 36</b> – Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto. ....                          | 18 |

## PREMESSA

Il presente regolamento si inquadra in una concezione del processo educativo inteso come promozione della piena formazione umana, civile e professionale dei giovani mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. È inoltre coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dal Liceo e propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto fanno altresì riferimento

- al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- al DPR n.249 del 24.06.1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007;
- al DPR n.275 dell'8.03. 1999 "Regolamento dell'Autonomia"; D.P.R. 10 ottobre 1996, n.257, e sue modifiche e integrazioni;
- al D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
- al DPR n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- al D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari";
- al D.L. n.137 del 1settembre 2008 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università, con particolare riferimento all'art 2. Valutazione del comportamento degli studenti";
- alla Circolare n. 20 del 4/3/2011: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009;
- al D.L. n. 95 del 2012;
- alla Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione".

## FINALITÀ E CRITERI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero degli studenti attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Possono avere finalità eminentemente punitive solo in presenza di dolo o colpa grave con ricadute su cose o terzi. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Qualora minorenni devono essere sentiti anche i genitori. Qualora maggiorenne sarà lo studente a decidere se farsi accompagnare dai genitori. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente chiamato a risponderne. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; le infrazioni influiscono invece sulla valutazione del comportamento, così come indicato nel PTOF. In ogni caso non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello/a studente/studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; la reiterazione delle infrazioni è considerata un' aggravante

## NORME COMUNI

### **Art.1** - Rispetto delle norme di sicurezza

Tutto il personale della scuola e gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dell'Istituto e ad adottare comportamenti che non mettano in alcun modo a repentaglio la propria e l'altrui incolumità; in particolare, hanno l'obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza predisposti dalla scuola, ottenerne la certificazione e custodirla. È vietato manomettere i sistemi antincendio (estintori, manichette) e rimuovere o danneggiare i segnali di sicurezza.

### **Art.2** - Divieto di fumo

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare all'interno dell'intero edificio scolastico e nelle aree cortilive di sua pertinenza. Il divieto di fumo è esteso, secondo le raccomandazioni dell'OMS, anche al fumo mediante le cosiddette "sigarette elettroniche", siano esse con o senza nicotina, ovvero a base di qualsiasi aroma o sostanza. Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili e i soggetti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

### **Art. 3** - Uso del cellulare e altri dispositivi elettronici

Durante le lezioni è vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici come auricolari con o senza fili, iPad, mp3, smartwatch, etc.. In qualunque momento della permanenza a scuola è vietato acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini di studenti, docenti o altro personale dell'Istituto, effettuare filmati e registrazioni. È comunque sempre vietato renderli di dominio pubblico attraverso la rete, (social network, canali video, ecc.). Si ricorda che la raccolta e la diffusione di immagini altrui costituiscono sempre e comunque trattamento di dati personali. Qualora ciò si verifichi, senza il preventivo consenso degli interessati in violazione delle norme di legge in materia di privacy, l'autore del trattamento potrà essere chiamato a rispondere di ciò sia in sede penale sia in sede civile e amministrativa.

## TITOLO I – DOCENTI

### Sezione I – Dei diritti e dei doveri dei docenti

#### **Art. 4** - I diritti

Ogni docente ha il diritto di:

1. vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro ed essere trattato con rispetto da tutti i membri della comunità scolastica;
2. operare scelte personali relativamente a programmi, strumenti di valutazione e metodologie didattiche nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, della Programmazione stabilita dai Dipartimenti disciplinari, delle delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe.

#### **Art. 5** - I doveri generali

Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del Piano dell'Offerta Formativa svolgendo l'attività di insegnamento e tutte le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e sistematizzazione della pratica didattica necessarie all'efficace sviluppo dei processi formativi.

Ogni docente:

1. partecipa alla definizione comune dei contenuti, degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione e delle metodologie didattiche;
2. contribuisce all'attuazione dei progetti didattici decisi collegialmente;
3. garantisce l'uso di metodologie di insegnamento adeguate alla difficoltà della materia e al livello degli studenti;
4. fornisce agli studenti una informazione preventiva in merito alle modalità di insegnamento, ai criteri di valutazione e alle modalità di recupero;
5. fornisce la correzione tempestiva e motivata degli elaborati scritti entro 15 gg e la comunicazione delle valutazioni di ogni prova scritta e orale attraverso il registro elettronico;
6. fornisce una regolare informazione sull'andamento del profitto all'alunno e alla famiglia;
7. rispetta la personalità degli studenti, la loro identità sessuale, la loro coscienza, le loro credenze e le loro condizioni personali e sociali;
8. contribuisce ad alimentare un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed esperienze;
9. mantiene o sollecita un rapporto collaborativo con le famiglie;
10. mantiene una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica; l'eventuale uso dei canali sociali informatici è limitato esclusivamente per comunicazioni relative alla comunità scolastica;
11. osserva il segreto d'ufficio evitando di diffondere informazioni sulla discussione svolta nei Consigli di classe e negli altri organi collegiali; non comunica le decisioni assunte durante gli scrutini prima della pubblicazione dei risultati; evita di rendere nota l'eventuale sanzione disciplinare comminata dal Consiglio di classe prima della comunicazione ufficiale;
12. osserva le norme e disposizioni in materia di privacy avendo cura di non diffondere, trasmettere a terzi o smarrire documenti contenenti i dati personali degli alunni e non comunicando ai genitori l'andamento scolastico di altri alunni;
13. osserva l'obbligo di fedeltà ai sensi dell'art.2105c.c.;
14. comunica tempestivamente alla Presidenza o Vicepresidenza situazioni critiche, e qualora ne venga a conoscenza, il docente è tenuto a riferire al Dirigente scolastico fatti rilevanti ai fini dell'eventuale obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 del c.p.p.;
15. vigila sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
16. vigila sull'osservanza da parte degli studenti delle norme di sicurezza;
17. vigila nelle aule e nei laboratori perché siano rispettati arredi, suppellettili e ambienti;
18. vigila al fine di prevenire situazioni di bullismo o cyberbullismo e, qualora ne venga a conoscenza, le segnala al Dirigente Scolastico;
19. durante le lezioni non consente l'uscita dalla classe a più di uno studente per volta;
20. durante le lezioni non utilizza il telefono cellulare o altro dispositivo per fini personali;

21. durante l'attività lavorativa non utilizza le strumentazioni scolastiche per fini personali.

#### **Art. 6** –Vigilanza ad inizio e al termine delle lezioni

Ogni docente in servizio alla prima ora, anche quando è a disposizione volontaria o disposta d'ufficio per la sostituzione di colleghi assenti, è presente in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per vigilare sull'ingresso degli studenti e per assicurare il puntuale avvio della lezione. Durante le lezioni non abbandona la classe se non dopo averla affidata alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o di un collega (comma 2 art.2048c.c). Il docente in servizio all'ultima ora vigila sul corretto svolgimento dell'uscita degli studenti al termine delle lezioni evitando di uscire dalla classe prima del suono della campanella.

#### **Art. 7** – Vigilanza durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

I docenti che accompagnano le classi nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione hanno il potere e il dovere di vigilanza che esercitano per tutto il tempo in cui gli alunni sono loro affidati. In particolare, nei confronti degli studenti minorenni, che si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni, la vigilanza deve essere opportunamente graduata in rapporto all'età ed alle circostanze fino a diventare in determinati casi vera e propria assistenza.

#### **Art. 8** – Presenza del docente alle Assemblee di Classe

Ciascun docente, in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è tenuto alla sorveglianza durante l'assemblea. Pur rispettando gli spazi di autonomia degli studenti, deve tuttavia garantire la vigilanza, il costante rispetto del Regolamento, nonché l'ordinato svolgimento dell'assemblea. In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l'assemblea, annotando l'interruzione sul registro di classe.

#### **Art. 9** – Tenuta dei registri

##### Registri di classe

Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico di classe in ogni parte di sua competenza. Annota le assenze ed i permessi relativi agli studenti, le attività svolte, comprese quelle obbligatorie per il reintegro del monte ore, i richiami disciplinari ed ogni altra nota significativa inerente l'organizzazione dell'attività didattica della classe e alla prima ora a giustificare le assenze. Il docente è tenuto altresì alla lettura immediata delle circolari indirizzate alla classe.

##### Registro personale del professore

Ogni docente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a tenere aggiornato il registro elettronico nella sezione relativa alla propria disciplina. Il registro è obbligatorio in quanto strumento e documento dell'attività amministrativa. La registrazione della presenza è immediata e relativa unicamente all'ora di lezione in corso.

È vietato registrare la presenza sul registro elettronico all'inizio della presa di servizio per tutte le ore di lezione dovute durante l'intera giornata. Pertanto, la firma di presenza va apposta ora per ora, oppure per le due ore consecutive di lezione nella stessa classe. Per tutte le altre parti (argomenti svolti, note disciplinari ecc.) il registro viene compilato entro le ore 24 della stessa giornata.

### **Sezione II – Dei rapporti Scuola-Famiglia**

#### **Art. 10** – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi

- Il rapporto Scuola-Famiglia è quotidiano attraverso la consultazione del sito internet dell'Istituto per tutto ciò che attiene all'organizzazione ed allo svolgimento della vita scolastica. Accedendo allo stesso sito tramite password personale fornita dall'Istituto, la Famiglia potrà, altresì, consultare il registro elettronico della classe del proprio figlio e visionare in area riservata assenze, ritardi di ingresso, uscite

anticipate e note disciplinari relativi al medesimo. I ricevimenti individuali dei genitori si svolgono di norma in due ore mensili (in presenza o a distanza secondo le esigenze) fissate nell'ambito dell'orario di servizio dei singoli docenti nei periodi stabiliti dal piano annuale e comunicate tramite il sito internet della scuola. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento in presenza dei genitori, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto negli ambienti appositamente destinati.

- Qualora l'Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle prime e ultime ore, sarà autorizzata l'entrata/uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che le rispettive famiglie siano preavvisate almeno un giorno prima tramite comunicazione annotata sul registro. Per le classi del triennio è consentita l'uscita anticipata dell'ultima ora anche nel medesimo giorno, purchè venga comunicata all'inizio della giornata scolastica e annotata su registro di classe tempestivamente.
- Sono prestabiliti e pubblicati sul sito della scuola gli orari di apertura al pubblico della segreteria.
- Le comunicazioni straordinarie avvengono tramite invio di lettere ai genitori. I genitori possono essere invitati ad un colloquio anche mediante comunicazione telefonica nei casi di urgenza.

I genitori sono tenuti a consultare periodicamente il registro on-line per informarsi in merito alle assenze ed alle valutazioni nelle singole discipline e a consultare quotidianamente il sito istituzionale

### **Sezione III – Del Piano triennale dell'Offerta Formativa e della programmazione collegiale**

#### **Art. 11 – Programmazione collegiale**

Tutti i docenti devono attenersi alla programmazione didattica concordata nell'ambito del Consiglio di classe, dei Dipartimenti disciplinari e del Collegio Docenti in coerenza con gli obiettivi dei profili formativi in uscita. I docenti devono, altresì, sviluppare il proprio piano di lavoro annuale coerentemente con le decisioni collettive assunte nelle rispettive unità organizzative competenti, che sono vincolanti per ciò che concerne i contenuti essenziali e gli obiettivi concordati. Le decisioni comuni, quali espressione democratica di pluralismo culturale e pedagogico, non limitano la libertà dell'insegnamento

## **TITOLO II – STUDENTI**

### **Capo I – Dei diritti e dei doveri degli studenti**

#### **Art. 12 – Principi fondamentali**

La scuola promuove lo sviluppo fisico, spirituale, morale, culturale e sociale dello studente. Questi è "cittadino della scuola", gode di diritti e risponde dei propri doveri. Si impegna per raggiungere il successo negli studi per il bene proprio e della collettività in cui è inserito. Per raggiungere tale obiettivo primario dovrà organizzare il proprio tempo, le proprie attività e adeguare i propri comportamenti.

### **Sezione I – Dei diritti e delle libertà**

#### **Art. 13 – Diritti dello studente**

Nell'Istituto lo studente gode pienamente dei diritti e delle libertà personali che caratterizzano la convivenza ispirata dai principi della democrazia e della tolleranza e gode di diritti propri al suo status.

Egli ha diritto:

1. al riconoscimento della propria dignità personale da parte di chiunque operi, a qualsiasi titolo, nella scuola;
2. alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole della scuola;
3. alla tutela contro molestie, derisione, penalizzazione o discriminazione per le proprie idee religiose o politiche, per l'appartenenza etnica e per le proprie condizioni fisiche o psicologiche;
4. alla tutela della riservatezza, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge che regolano il diritto alla privacy;

5. ad accrescere le proprie conoscenze, sia culturali che umane, in una scuola efficiente nella struttura, qualificata nei programmi e nei metodi;
6. al conseguimento degli obiettivi formativi, garantito dall'impegno della scuola di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena formazione;
7. a conoscere fini, obiettivi e metodi dell'attività didattica programmata dal Consiglio di Classe;
8. ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei metodi e negli strumenti, così come definiti nel PTOF.

#### **Art. 14 -Assemblea degli studenti**

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalle norme contenute nel Testo Unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con Decreto Legislativo 15 aprile 1994, n.297 artt.13 e 14 e nelle successive circolari esplicative.

1. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nei limiti di due ore di lezione consecutive. La richiesta di autorizzazione ad effettuare un'Assemblea di classe, che deve essere presentata al Preside almeno con tre giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere controfirmata dai docenti che mettono a disposizione le ore di lezione. Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né in ore che coinvolgono sempre le stesse discipline
2. Non possono aver luogo assemblee di classe oltre il mese di aprile
3. Durante l'assemblea di classe la sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora in cui è autorizzata.
4. Le Assemblee d'Istituto autorizzate, che si configurano come sospensione della normale attività didattica, sono un momento importante della vita scolastica e pertanto richiedono la massima partecipazione. Le Assemblee d'Istituto sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società.
5. L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere fatto presente al Consiglio d'Istituto. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o dal Presidente eletto dall'Assemblea stessa. È necessario, pertanto, procedere in apertura di assemblea all'elezione del Presidente. Il Comitato Studentesco sarà tenuto ad esercitare scrupolosa vigilanza, affinché gli studenti non si allontanino dagli spazi o locali designati all'Assemblea.
6. È consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto al mese, nei limiti delle ore di lezione di una giornata utilizzando tutti i giorni della settimana a rotazione. Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Non possono aver luogo Assemblee oltre il mese di aprile.
7. L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 10% degli studenti o della maggioranza del Comitato Studentesco. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima, in via ordinaria, e tre giorni prima, in via straordinaria, presentando l'ordine del giorno.
8. Alle Assemblee d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
9. L'Assemblea si protrarrà fino a quando non sarà dichiarata sciolta dal Presidente o potrà essere sospesa anticipatamente per impossibilità di ordinato svolgimento dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato. Agli studenti partecipanti non sarà consentito uscire fin quando l'Assemblea non sarà stata sciolta.
10. Le Assemblee studentesche di Istituto potranno essere autorizzate anche nella modalità a distanza.
11. Dirigente Scolastico e docenti possono assistere alle Assemblee di Istituto

12. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee d'Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo.
13. Dell'Assemblea e, soprattutto, delle variazioni rispetto alla normale attività, sarà data puntuale comunicazione alle famiglie.
14. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto possono esprimere un Comitato Studentesco che deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Comitato Studentesco deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto e deve eleggere un Presidente. Il Comitato Studentesco si riunisce previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
15. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori. Di esso fanno parte di diritto i genitori appartenenti al Consiglio d'Istituto. Tale Comitato può riunirsi nei locali della scuola, con preventiva richiesta al Dirigente Scolastico, per momenti di confronto e per l'elaborazione di proposte.
16. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante avviso affisso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

#### Art. 15 – Utilizzo pomeridiano dei locali da parte degli studenti

Gli studenti possono utilizzare i locali della scuola in orario pomeridiano per attività di studio autonomo previa approvazione da parte del Consiglio di Istituto di uno specifico progetto.

### Sezione II - Dei doveri e degli obblighi

#### Art. 16 – Rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente

Ogni studente deve contribuire alla qualità della vita di relazione all'interno dell'Istituto. In particolare:

1. osserva sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i componenti della comunità scolastica, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito anche a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura;
2. rispetta i compagni, le loro idee, la loro provenienza e la loro condizione fisica e scolastica, anche evitando comportamenti che possano essere fonte di emarginazione per qualcuno di essi;
3. rispetta il personale scolastico tutto e l'azione educatrice svolta dai docenti, osservando le disposizioni anche quando non provengono dai propri insegnanti;
4. non usa espressioni scurrili e non bestemmia;
5. si esprime a bassa voce durante gli spostamenti dai/ai locali nei quali svolge la propria attività scolastica;
6. adotta un abbigliamento composto e adeguato all'ambiente scolastico;
7. non imbratta i muri, non danneggia le pareti o le suppellettili delle aule, né di ogni altro locale, compresi i servizi igienici;
8. mantiene il decoro della propria aula e puliti la palestra ed ogni altro spazio o locale;

9. effettua la raccolta differenziata secondo le indicazioni fornite;

10. rispetta tutte le attrezzature tecniche ed ogni altro materiale che riceve in uso temporaneo o con il quale svolge, anche saltuariamente, parte delle proprie attività scolastiche (testi, libri e riviste, computer e stampanti, attrezzature linguistiche e sportive, strumenti di laboratorio).

Art. 17 – Doveri ed obblighi comportamentali

#### NORME COMPORTAMENTALI di CARATTERE GENERALE

Ogni studente deve collaborare con gli insegnanti a rendere produttivo il processo di formazione, suo e dei propri compagni, in un clima di serena convivenza e osserva tali norme comportamentali anche durante le uscite didattiche/PCTO e i viaggi di istruzione.

In particolare:

1. mantiene un comportamento responsabile, serio e partecipa a tutte le attività didattiche e culturali con atteggiamento costruttivo;
2. è diligente nell'esecuzione dei compiti, puntuale nelle consegne;
3. non si sottrae deliberatamente ai momenti di verifica e all'obbligo di frequentare le attività educative programmate dal Consiglio di Classe;
4. non disturba le lezioni e/o lo svolgimento delle Assemblee;
5. durante il cambio d'ora rimane in attesa del docente dell'ora successiva;
6. non consuma cibi e bevande all'interno delle aule/laboratori durante le lezioni;
7. non abbandona mai, per nessun motivo, di propria iniziativa i locali dell'Istituto;
8. non introduce nell'Istituto droghe o alcolici;
9. non introduce estranei nell'Istituto, non svolge attività diverse da quella scolastica (es. vendita di magliette, felpe, fotografie, prevendite di biglietti d'ingresso in discoteca, ecc.) e non utilizza il logo e il nome dell'Istituto senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
10. non denigra con le proprie azioni e parole l'immagine e la reputazione dell'istituzione scolastica;
11. durante le uscite didattiche e le visite di istruzione si attiene scrupolosamente alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori anche non della classe;
12. avrà cura delle strutture scolastiche e delle dotazioni in essa presenti; in caso di danni al patrimonio scolastico il responsabile è tenuto al risarcimento. Qualora non fosse individuato, ne rispondono la classe o il gruppo.
13. In caso di occupazione studentesca, per gli studenti o le classi coinvolte, saranno annullati i viaggi di istruzione e le visite guidate. Si attribuisce non più di 6 in comportamento agli studenti che risulteranno assenti durante i giorni di occupazione. Lo studente che consegue il 6 in comportamento al 1° quadrimestre, causa occupazione, in sede di scrutinio finale non potrà riportare più di 8 in comportamento.
14. Le classi che effettuano due assenze collettive non potranno partecipare ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate.
15. Lo studente che riporta un provvedimento di allontanamento non potrà partecipare ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate.
16. In presenza di un numero di tre note disciplinari da parte di uno studente, il Coordinatore di Classe è tenuto ad informare immediatamente il Dirigente Scolastico, il quale convocherà il Consiglio di Classe per valutare l'opportunità di allontanare l'allievo dalla comunità scolastica.

#### INGRESSO

Requisito fondamentale è l'obbligo dell'assidua e fruttuosa presenza alle lezioni da parte degli studenti. La frequenza è obbligatoria. L'assenza collettiva è considerata arbitraria. Gli studenti che, per giustificato motivo, non partecipano ad attività integrative programmate dalla Scuola che si svolgano fuori sede (viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nei periodi considerati.

Tutte le componenti della scuola si impegnano, nell'ambito del patto formativo sottoscritto all'inizio dell'anno, al rispetto scrupoloso dell'orario scolastico.

- ✓ Gli alunni accedono ai locali dell'Istituto al primo squillo di campanella (ore 8:15) e sono accolti dal docente della prima ora.
- ✓ Alle 8:20 iniziano le attività didattiche ed alle 8:25 i cancelli della scuola vengono chiusi.
- ✓ L'accesso ai locali della scuola avverrà compostamente, senza soste nei corridoi e/o sulle rampe.

Il Personale A.T.A. sarà presente sui piani, al momento dell'ingresso degli alunni e assicurare il corretto flusso degli stessi nelle classi, vigilando in caso di assenze del personale docente.

Responsabili del personale A.T.A. vigileranno gli ingressi impedendo l'accesso ad estranei.

#### RITARDI E USCITE ANTICIPATE

- ✓ L'alunno che giunge a scuola entro le 8:25, non accompagnato da un genitore, è ammesso in classe: il ritardo viene registrato dal docente della prima ora come ritardo breve (R.B.).
- ✓ Dopo le 8:25 l'alunno è ammesso in classe e il ritardo viene registrato come ritardo non giustificato (R.n.G.); dopo il quarto ritardo non giustificato, l'alunno che giunge a scuola dopo le 8,25 sarà ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore o suo delegato.
- ✓ L'alunno che, accompagnato da un genitore, giunge a scuola dopo le 8:25 accede alla prima ora di lezione con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico; il suo ritardo viene registrato come ritardo giustificato (R.G.).
- ✓ L'alunno che giunge a scuola dopo le 8,40, accompagnato o meno da un genitore, accede in aula alle ore 9,20; sarà accolto in auditorium e sarà sorvegliato dai collaboratori scolastici in servizio all'ingresso dell'edificio;
- ✓ Per eccezionali e documentati motivi, il Dirigente può autorizzare l'ingresso in classe anche alla fine della 2a ora, ossia alle 10:20. Il docente annoterà il ritardo giustificato dal genitore (R.G.).
- ✓ Le uscite anticipate (non prima delle 11:20, tranne che per eccezionali e documentati motivi) sono autorizzate dal Dirigente Scolastico esclusivamente al termine delle ore di lezione. Gli studenti dovranno essere prelevati da un genitore (o da un suo delegato). L'Uscita anticipata verrà annotata sul registro elettronico (UA)

Il docente Coordinatore di Classe, al quarto ritardo non giustificato, dovrà provvedere ad informare la famiglia attraverso fonogramma; annoterà nel registro digitale l'avvenuta comunicazione.

I Ritardi Brevi, i Ritardi Giustificati, i Ritardi non Giustificati e le Uscite Anticipate influiscono sulla determinazione del voto di comportamento.

#### ASSENZE

All'inizio di ogni anno scolastico i competenti organi interni stabiliscono l'orario delle lezioni che sarà debitamente pubblicato.

Gli studenti hanno l'obbligo della assidua e fruttuosa presenza alle lezioni. Le assenze si ripercuotono negativamente sul dialogo educativo e sul rendimento scolastico giacché l'assiduità della frequenza viene valutata e partecipa alla valutazione sommativa.

- ✓ Le assenze debbono essere giustificate, con registrazione scritta sul Registro digitale, dal docente della prima ora di lezione del giorno del rientro, previa presentazione dell'apposito libretto debitamente compilato in ogni sua parte e firmato da uno dei genitori o da altro soggetto legittimato a farne le veci. Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva e invitato a regolarizzare la sua posizione, il giorno successivo, dal docente della prima ora, dopodiché il Coordinatore dovrà informare la famiglia.
- ✓ Le assenze per periodi superiori a sei giorni consecutivi di calendario devono essere giustificate a partire dal settimo giorno con certificato medico, in caso di assenza per motivi di salute, e personalmente dal genitore, in caso di assenza per motivi di famiglia. Lo studente che si presenti al rientro senza certificato medico o in assenza del genitore viene ammesso con riserva. Il giorno stesso del rientro verrà informata la famiglia, che si adopererà per presentare in giornata il certificato medico o per giustificare di persona l'assenza. Per il rientro a scuola in caso di infezione da COVID 19 è necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell'isolamento, da consegnare al coordinatore di classe o in Segreteria.

- ✓ Alla luce delle indicazioni ministeriali, che prevedono l'ammissione alla classe successiva per l'allievo la cui frequenza è di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, il Coordinatore di classe

È tenuto ad inviare una comunicazione scritta alla famiglia dell'allievo che abbia già raggiunto 100 ore di assenze.

- ✓ Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati dal Coordinatore di classe che, ove necessario, prende contatti con la famiglia, annotando la comunicazione sul registro di classe.
- ✓ In occasione delle Assemblee di Istituto, il Coordinatore, per gli alunni assenti, dovrà registrare un numero di ore di assenza pari a quello delle lezioni previste per quella giornata.
- ✓ In caso di assenza programmata superiore a 10gg, è opportuno segnalarne le motivazioni all'Ufficio del Dirigente scolastico
- ✓ Le assenze prolungate, che rientrano nelle fattispecie previste dal PTOF ai fini della deroga per la validità dell'anno scolastico, devono essere giustificate da idonea documentazione da consegnare al coordinatore di classe.

#### CAMBI D'ORA E PERMESSI – USCITE DALL'AULA

Nel cambio dell'ora i Docenti saranno sollecitati ad entrare nelle rispettive aule di lezione. Il personale A.T.A. provvederà a vigilare gli spazi antistanti le aule.

- ✓ Durante il cambio dell'ora di lezione agli alunni è assolutamente vietato uscire dall'aula.
- ✓ Si esce dall'aula solo con l'autorizzazione dell'insegnante e ci si assenta solo brevemente. Di norma è consentito uscire a partire dalle ore 10,20, salvo casi urgenti; si utilizzano esclusivamente i servizi del piano nel quale è allocata la propria aula; non si interrompe l'attività didattica delle altre classi in nessun caso
- ✓ Gli insegnanti sono tenuti a fare uscire dall'aula un alunno per volta, annotando l'ora di uscita e di rientro nell'apposito format; è consentita una sola uscita giornaliera; ulteriori uscite potranno essere concesse in eccezionali casi di urgenza o in presenza di certificazioni mediche rilasciate dalle autorità sanitarie competenti, sottoposte alla visione del medico scolastico competente.

#### USO DEI TELEFONI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

È vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche. Le note disciplinari trascritte sul registro di classe, relative all'uso improprio del telefono cellulare, saranno esaminate dal Consiglio di Classe e tenute in debito conto in sede di valutazione quadrimestrale e finale.

- ✓ Eventuali esigenze di comunicazione con il cellulare tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. In ogni caso, la scuola continuerà a garantire la comunicazione reciproca tra genitori e figli, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
- ✓ Alla prima violazione del presente divieto, il docente provvederà ad annotare sul registro di classe tale violazione e a ritirare il cellulare, che verrà restituito allo studente alla fine della lezione. Alla seconda violazione, il docente dopo aver provveduto all'annotazione scritta (nota disciplinare) sul registro di classe, ritirerà il cellulare, che verrà consegnato al D.S. e restituito ai genitori dello studente.
- ✓ Allo studente che viene sorpreso a scattare foto, a fare riprese audio e/o video, non autorizzati, il cellulare sarà immediatamente ritirato e consegnato al D.S., che attiverà tutte le procedure previste dalla legge.
- ✓ Lo studente che viene sorpreso ad utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico durante le verifiche scritte riceverà un provvedimento scritto sul registro di classe, con sequestro del dispositivo, che verrà consegnato alla Dirigenza e ritirato poi dai genitori o chi ne fa le veci.

- ✓ Al reiterarsi delle infrazioni la scuola provvederà ad attivare percorsi educativi di recupero.

#### NORME DI COMPORTAMENTO PER I LOCALI COMUNI (LABORATORI, PALESTRA, SERVIZI)

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare massimo rispetto per le attrezzature messe loro a disposizione e a rispettare gli orari ed i regolamenti predisposti dai responsabili di ciascuna struttura.
2. Lo studente deve rispettare le regole di utilizzo delle strumentazioni digitali e di accesso ad internet (e-policy\_Legge n°71 del 29/05/2017) durante lo svolgimento delle attività didattiche.
3. I docenti e il personale che vigilano sul comportamento degli alunni durante l'utilizzo delle strutture sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali malfunzionamenti delle attrezzature o danni alle suppellettili.
4. Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al rispetto delle suppellettili e rispondono personalmente degli eventuali danni provocati.
5. Il personale A.T.A. incaricato, oltre alle normali procedure di manutenzione dei locali, coadiuverà il personale docente assicurando che non vi siano alunni che utilizzino impropriamente le strutture.
6. Gli alunni saranno accompagnati nei locali dai docenti della specifica disciplina.
7. L'Aula Magna viene utilizzata per riunioni e convegni.
8. Studenti e personale della scuola possono usufruire dei distributori automatici di bevande e snack, dislocati sui vari piani.

### Capo II – Delle sanzioni disciplinari

#### Sezione I – Dei principi di applicazione delle sanzioni

**Art. 18** – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il compito preminente della scuola è educare e formare, perciò l'azione disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità anche sulla base delle convenzioni stipulate dalla scuola con le associazioni di volontariato.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

**Art. 19** – Competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe competente nella sua composizione integrale. Alla delibera non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il relativo genitore.

I rappresentanti degli studenti e dei genitori sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto se sono stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Le sanzioni dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, dell'esclusione dallo scrutinio finale e della non ammissione all'esame di Stato, sono adottate da parte del Consiglio di Istituto quando ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure si tratta di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare un elevato allarme sociale e in entrambi i casi non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

#### **Art. 20** – Rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### **Art. 21** – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di Classe è possibile presentare ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 5 giorni dalla data della notifica del provvedimento; contro le sanzioni irrogate dal Consiglio d'Istituto è possibile presentare ricorso al Direttore dell'Organo di Garanzia dell'Ufficio regionale entro 15gg. dalla notifica del provvedimento.

#### **Art. 22** - Tipologia della sanzione

La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio, la famiglia dello studente è tenuta a risarcire la Scuola e/o la persona fisica che ha subito il danno.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti.

Costituisce circostanza attenuante:

1. il comportamento irreprensibile dell'alunno sul piano disciplinare nell'anno in corso e in quello precedente;
2. l'avvenuto risarcimento del danno provocato;
3. la spontanea assunzione di responsabilità rispetto all'infrazione compiuta.

Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

1. precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato e in quello precedente;
2. l'entità, morale o materiale, del danno prodotto;
3. mancato risarcimento del danno;
4. infrazione compiuta nel corso dello stage PCTO o delle uscite didattiche e viaggi di istruzione;
5. infrazione compiuta nei confronti del personale della scuola;
6. infrazione compiuta a danno di persona disabile o caratterizzata da significativa fragilità.

Sono da intendersi come sanzioni:

1. richiamo scritto sul registro elettronico;
2. consegne da svolgere in classe o a casa;
3. nota disciplinare sul registro elettronico;
4. riduzione o sospensione delle uscite didattiche o dei viaggi d'istruzione (nel caso in cui sia già stata versata la caparra o il costo dell'intero viaggio, le somme non saranno rimborsate);
5. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
6. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;

7. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Organi competenti ad adottare le sanzioni:

- ogni singolo docente per le sanzioni tabella A
- il Consiglio di Classe per le sanzioni N° 4, 5, o in caso di urgenza il Dirigente Scolastico per la sanzione N° 4.
- il Consiglio d'Istituto per le sanzioni N°6, 7.

Art. 23 - Correlazione tra doveri, infrazioni e sanzioni (tabelle A, B, C)

| <b>TABELLA A -<br/>INFRAZIONI<br/>DISCIPLINARI NON<br/>GRAVI e SANZIONI<br/>DOVERI</b> | <b>INFRAZIONI AI<br/>DOVERI</b>  | <b>SANZIONI</b>  | <b>ORGANO COMPETENTE</b> |
|--|--|--|--------------------------|
| <b>1. FREQUENZA REGOLARE</b>   | a) ritardi al rientro in classe dopo l'intervallo, al cambio d'ora e dopo un'uscita autorizzata;<br>b) uscita non autorizzata dall'aula.   | - richiamo scritto sul registro elettronico<br>- nota disciplinare<br>- consegne da svolgere in classe o a casa                    | Il singolo docente       |
| <b>2. IMPEGNO E<br/>PARTECIPAZIONE</b>   | a) presenza in classe senza il materiale didattico utile e previsto dalle discipline in orario;<br>b) mancata effettuazione dei compiti assegnati per casa.  | - richiamo scritto sul registro elettronico<br>- nota disciplinare<br>- consegne da svolgere in classe o a casa.                   | Il singolo docente       |
| <b>3. RISPETTO DEGLI ALTRI</b>   | Nei confronti di compagni, docenti e personale non docente<br>a) Interventi inopportuni o di disturbo durante le lezioni, anche con docenti non della classe;<br>b) occasionale non rispetto del materiale altrui;<br>c) comportamento scorretto durante le assemblee e le conferenze. | - richiamo scritto sul registro elettronico<br>- nota disciplinare   | Il singolo docente       |
| <b>4. RISPETTO DELLE<br/>ATTREZZATURE E DELLE<br/>STRUTTURE</b>                        | a) mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente di lavoro;<br>b) danneggiamento di arredi e attrezzature dovuto a comportamento negligente.  | - nota disciplinare oltre al ripristino a spese dello studente della pulizia dell'ambiente e/o al risarcimento del danno provocato | Il singolo docente       |
| <b>5. RISPETTO DELLE REGOLE<br/>DI CONVIVENZA CIVILE</b>                               | a) uso di espressioni scurrili e bestemmie;<br>b) disturbo durante gli spostamenti dai/ai locali;<br>c) utilizzo non autorizzato del telefono cellulare.   | - richiamo scritto sul registro elettronico<br>- nota disciplinare<br>- consegne da svolgere in classe o a casa                    | Il singolo docente       |

## TABELLA B - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI e SANZIONI

| DOVERI  | INFRAZIONI AI DOVERI  | SANZIONI  | ORGANO COMPETENTE        |
|---|---|---|--------------------------|
| <b>1) Tutti quelli previsti dalla TABELLA A</b>                           | Tutte quelle previste dalla tabella A, reiterate o caratterizzate da circostanze aggravanti.  | - Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 1 a 3gg.<br>- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 4 a 15gg se precedentemente sia già stato sanzionato con allontanamento dalla scuola.   | Il Consiglio di classe   |
| <b>2) FREQUENZA REGOLARE</b>  | Uscita non autorizzata dall'Istituto.   | - Nota disciplinare, riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione e allontanamento dalla scuola da 3 a 5gg.   | Il Consiglio di classe   |
| <b>3) RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)</b> | a) atti violenti nei confronti delle persone;<br>b) utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;<br>c) comportamenti di bullismo e cyberbullismo (vedi Regolamento a parte);<br>d) propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;<br>e) furto;<br>f) ripetuto non rispetto del materiale altrui.   | - Nota disciplinare, riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione e allontanamento dalla scuola da 3 a 15gg.<br>- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti).                   | Il Consiglio di classe   |
|   |   | - Nota disciplinare ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.   | Il Consiglio di Istituto |
| <b>4) RISPETTO DI STRUTTURE e DI ATTREZZATURE</b>                         | a) danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre);<br>b) incisioni e scritte su banchi, porte, arredi e attrezzature;<br>c) scritte sui muri, porte e banchi.   | - Nota disciplinare e riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione e allontanamento dalla scuola da 3 a 5gg.  | Il Consiglio di classe   |
|   |   | Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti).<br>- Nota disciplinare ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi d'istruzione. | Il Consiglio di Istituto |
| <b>5) RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE</b>                      | a) contraffazione della firma dei genitori o di altri soggetti nei documenti ufficiali consegnati all'Istituto;<br>b) falsificazione di dati sul registro elettronico;<br>c) rifiuto di fornire le proprie generalità o di fornirle false al personale dell'Istituto;<br>d) introduzione nella scuola di alcolici o droghe;<br>e) introduzione di estranei nell'Istituto;<br>f) svolgimento di attività estranee a quelle scolastiche;<br>g) atti che hanno come conseguenza l'interruzione o il ritardo del servizio scolastico;<br>h) azioni che compromettono e denigrano l'immagine della scuola;<br>i) realizzazione di riprese non autorizzate in classe o nei locali della scuola; | - Nota disciplinare, riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione e allontanamento dalla scuola da 3 a 15gg, commutabile in attività utili alla comunità.   | Il Consiglio di classe   |
|   |   | - Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti).<br><br>- Nota disciplinare ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione  | Il Consiglio d'Istituto  |

|  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
|  | j) realizzazione di riprese non autorizzate in classe o nei locali della scuola fatte circolare in Istituto o su internet.  |  |                         |
| <b>6) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</b> | a) danneggiamento della segnaletica;<br>b) violazioni volontarie della normativa sulla sicurezza ai sensi del Dlgs.81/2008. | - Nota disciplinare e riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.<br>- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 3 a 15gg.  | Il Consiglio di classe  |
|  |   | - Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti)<br>- Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. | Il Consiglio d'Istituto |

| <b>TABELLA C – VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFUMO DOVERI</b>                     | <b>INFRAZIONI AI DOVERI</b>  | <b>SANZIONI</b>  | <b>ORGANO COMPETENTE</b>   |
|---|--|--|--|
| <b>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE</b> | Infrazione al divieto di fumare all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico | Nota disciplinare e multa da € 27,50 a € 275 (minimo effettivo da pagare: € 55, raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) | Funzionari incaricati all'osservanza della norma<br><br>Il singolo docente |

#### **Art. 24 – Ambito di applicazione delle sanzioni**

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l'attività scolastica: l'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività extra-curricolari, l'attività di PCTO, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari si estende, altresì, a tutti i comportamenti che violino l'integrità patrimoniale, fisica, psichica e la dignità morale di tutti i componenti della Comunità scolastica tenuti anche fuori dai locali scolastici e nella vita extrascolastica.

#### **Art. 25 – Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d'esame**

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento delle sessioni d'esame sono comminate dalla Commissione d'esame e sono applicabili a tutti i candidati, compresi quelli esterni.

#### **Art. 26 - Modalità per l'adozione delle sanzioni disciplinari**

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro elettronico di classe e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e firmati, devono essere notificati alle famiglie. Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono nel suo percorso scolastico.

- Per quanto concerne le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, saranno comunicate allo studente e alla famiglia per il tramite del registro elettronico, fonogramma o lettera scritta.
- Per quanto riguarda invece le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica saranno comunicate all'interessato e alla famiglia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico su segnalazione scritta del docente in servizio nella classe o del Coordinatore di classe, con la formale contestazione scritta degli addebiti.

La contestazione deve contenere la precisa indicazione dell'infrazione commessa, nonché l'invito a far pervenire una propria nota difensiva entro il giorno precedente la riunione del Consiglio di classe competente per l'irrogazione della sanzione.

La contestazione è notificata all'interessato e alla famiglia con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

#### **Art. 27 – Sanzioni e valutazione del comportamento**

Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono a determinare il voto periodico e finale della condotta sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel Piano dell'offerta formativa. Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

### **Titolo III ORGANI COLLEGIALI**

#### **Capo III – Dell'Organo di garanzia**

##### **Sezione I – Della costituzione, composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia**

#### **Art. 28 – Costituzione**

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007 e dalla nota esplicativa del MIUR del 4 luglio 2008 prot. n. 3602/P0), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Il presente Regolamento istituisce l'Organo di Garanzia, soggetto a cui è demandata la soluzione dei conflitti in merito all'applicazione e alla interpretazione del Regolamento di Istituto e che decide sui ricorsi proposti dagli studenti contro le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Classe. L'Organo di Garanzia può annullare o confermare o rideterminare la sanzione.

#### **Art. 29 – Composizione**

L'Organo di Garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Dell'Organo di Garanzia fa parte il Dirigente Scolastico che lo convoca, lo presiede e ne regola e dirige i lavori.

Il Consiglio di Istituto nomina altresì tre membri supplenti (un docente, uno studente, un genitore), che subentrano in caso di assenza dei membri effettivi. I membri effettivi dell'Organo di Garanzia non partecipano alle riunioni in caso di conflitti d'interesse e sono sostituiti dai membri supplenti.

#### **Art. 30 – Durata**

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 31 – Funzionamento**

L'Organo di Garanzia determina le regole del proprio funzionamento con apposito regolamento.

È validamente costituito quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

L'organo di Garanzia deve essere perfetto in prima convocazione, quando delibera. Il valore dell'astensione di uno qualsiasi dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

Il ricorso al Consiglio di Garanzia può avvenire entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato dallo studente o da chiunque ne abbia interesse. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

In caso di ricorso o di conflitto il Consiglio di Garanzia convoca preliminarmente la parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario del C.d.G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, il C.d.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico (presidente) e dal segretario (uno dei tre componenti).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

#### **Art. 32 – Decadenza dei membri**

Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, qualora il figlio non sia più iscritto all'Istituto. Decadono altresì dalla carica gli studenti, i docenti e i non docenti, cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti. In tal caso la piena funzionalità dell'Organo viene ricostituita, mediante nomina dei nuovi componenti supplenti, nel corso del primo Consiglio d'Istituto utile. I nuovi componenti cessano dalle funzioni alla naturale scadenza dell'Organo di Garanzia.

### **Sezione II –Del Funzionamento Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe**

#### **Art. 33 – Convocazione e delibere del Collegio dei Docenti**

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di norma cinque giorni, e deve essere effettuata con avviso sottoscritto dai componenti per conoscenza e pubblicato sul sito internet della scuola.

Le delibere del Collegio dei Docenti sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

In ogni seduta degli Organi Collegiali viene redatto verbale steso su apposito registro.

Nel caso in cui la delibera riguardi più di due opzioni, il Presidente mette ai voti separatamente ciascuna opzione. Se nessuna opzione ottiene la maggioranza assoluta dei voti totali, si procede ad un ballottaggio tra le due opzioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

#### **Art. 34 – Convocazione e funzione del Consiglio di Classe**

I Consigli di classe di cui all'art.3 del d.p.r. 31.5.1974 n. 416 si riuniscono sia per la verifica delle programmazioni e dell'andamento didattico-disciplinare della classe, sia per predisporre piani di recupero e di integrazione secondo le norme fissate nel Collegio dei docenti. Sono convocati dal Dirigente Scolastico, che li presiede, o dal docente da lui delegato. Per l'insorgere di gravi motivi, la convocazione può essere richiesta anche da una delle altre componenti.

### **Sezione III –Del Funzionamento Consiglio di Istituto**

#### **Art. 35 – Convocazione del Consiglio di Istituto**

Il Consiglio di Istituto ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione delle attività scolastiche, fatte salve le competenze degli altri Organi Collegiali.

Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio di Istituto, quando lo ritenga opportuno, ha il diritto di chiedere il parere degli altri Organi Collegiali su argomenti specifici che possono rientrare nella sua competenza. Gli altri Organi Collegiali collaborano con il Consiglio di Istituto.

La convocazione avviene di norma 5gg prima della data fissata per la riunione del Consiglio, viene comunicata direttamente ai membri e pubblicata sul sito dell'Istituto all'albo online. Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto di propria iniziativa o per deliberazione della Giunta Esecutiva o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente, accertata la mancanza del numero legale aggiorna la seduta.

**Art. 36**– Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.

Alle sedute possono assistere senza diritto di parola gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio previa eventuale prenotazione non oltre i due giorni antecedenti la riunione.

In relazione ai temi trattati, ai fini della tutela della privacy, il Presidente può escludere la presenza di uditori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott. Diamante Marotta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39/1993)